



PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 11 IN DATA 31.01.2013

Oggetto: approvazione della bozza di convenzione tra l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) e l'Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta per la designazione di medico competente ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Impegno di spesa.

IL DIRETTORE GENERALE

visto il decreto del Presidente della Regione n. 433 del 23 ottobre 2009 concernente la nomina del Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) nella persona del sottoscritto, per il periodo dal 1° novembre 2009 al 31 ottobre 2014;

visto il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico per la salute e la sicurezza sul lavoro), ed in particolare gli articoli da 38 a 41, per effetto dei quali risulta necessario designare il medico competente per la sorveglianza sanitaria;

considerato che in data 31 dicembre 2012 ha avuto termine la convenzione tra l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) e l'Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta (AUSL) di designazione, per il biennio 2011/2012 di un medico competente ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, approvata con provvedimento del Direttore Generale n. 8 in data 11 marzo 2011;

rilevato che, a seguito di corrispondenza informale, al fine di una maggiore certezza, anche in termini amministrativi, delle modalità di regolazione del rapporto tra gli enti coinvolti, l'Ufficio Libera Professione dell'AUSL ha evidenziato la necessità di procedere alla sottoscrizione di una nuova convenzione, anziché di provvedere al rinnovo della convenzione sopra richiamata previa espressa deliberazione degli enti contraenti, in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 4 della convenzione stessa;

esaminata la detta convenzione, da cui risulta in particolare che:

1. l'incarico affidato alla dott.ssa Maria Giulia Verardo dall'ARPA viene svolto presso i locali dell'Azienda AUSL, con sede in Aosta (AO) via Guido Rey, n. 1;
2. i compensi risultano i seguenti:
 - euro 70,00 (settanta/00) per visita d'idoneità specifica al lavoro comprensiva di cartella clinica, audiometria (se necessaria), protocollo sanitario e giudizio d'idoneità

- per ciascun lavoratore, essendo esclusi i costi di eventuali esami emato-chimici ed indagini diagnostiche;
- euro 20,00 (venti/00) per valutazione ergo-oftalmologica (Visiotest) per addetti VDT;
 - euro 100,00 (cento/00) all'ora per l'effettuazione di sopralluogo in ambienti di lavoro/corsi formazione/riunione periodica;
3. la liquidazione delle competenze del Medico viene effettuata in favore dell'AUSL, in quanto si tratta di attività di medico competente in libera professione, esercitata all'interno della medesima azienda;

vista la propria nota prot. ARPA n. 10030 dell'8 ottobre 2012 con cui è stata chiesta all'AUSL della Valle d'Aosta e congiuntamente alla Dott.ssa Marina Giulia Verardo, la disponibilità al rinnovo della citata convenzione per la durata di anni tre, con assorbimento delle modifiche legislative intervenute, confermando medico competente la dott.ssa Marina Giulia Verardo, responsabile del servizio di medicina del lavoro dell'Azienda stessa;

vista la nota in data 24 ottobre 2012 (prot. ARPA n. 10703 in data 3 gennaio 2011) con cui la dott.ssa Marina Giulia Verardo ha manifestato la sua disponibilità al rinnovo della suddetta convenzione, agli stessi termini e condizioni;

preso atto che, con nota in data 18 dicembre 2012 (prot. ARPA n. 12429) il citato Ufficio Libera Professione dell'AUSL ha trasmesso la bozza aggiornata di convenzione;

viste in particolare le seguenti norme della bozza di convenzione:

- l'articolo 2 che individua, per le diverse prestazioni della dott.ssa Verardo, gli stessi prezzi di cui alla convenzione terminata;
- l'articolo 4 con cui è individuata la durata del conferimento dell'incarico per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014;
- l'articolo 5 per effetto del quale l'Azienda USL si fa carico della copertura assicurativa per la responsabilità civile e per gli infortuni, derivante dall'attività espletata dalla dott.ssa Verardo in favore di ARPA;

visto il bilancio di previsione 2013 e triennale 2013/2015 approvato con provvedimento del Direttore generale n. 106 in data 28 dicembre 2012, e controllato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 41 in data 18 gennaio 2013;

vista la legge regionale 24 novembre 1997, n. 37 concernente la disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti dell'ARPA ed accertato che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della Giunta regionale;

ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile in relazione alle necessità di formalizzare senza indugio l'approvazione della bozza di convenzione in oggetto, in relazione ai tempi istruttori aggravati ed in funzione del dovuto ottemperamento ad un obbligo normativo;

D I S P O N E

1. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, la bozza di convenzione tra l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) e l'Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta per l'affidamento dell'incarico di medico competente alla responsabile del servizio di medicina del lavoro dell'AUSL della Valle d'Aosta dott.ssa Maria Giulia Verardo, composta di n. 10 articoli e con termine

finale al 31 dicembre 2014, che si allega al presente provvedimento a costituirne parte integrante;

2. di impegnare, per i motivi di cui in premessa, a favore dell'Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta, corrente in Aosta, Via Guido Rey, n. 1, Cod. Fisc.: 91001750073 e P.IVA: 00177330073, la somma stimata omnicomprensiva di euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00), con imputazione al capitolo 140 "Beni e servizi per la gestione del personale", del Titolo I del bilancio di previsione di questo ente per il triennio 2011/2013, con la seguente ripartizione su base annua:
 - euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00) per l'anno 2013 (contabilità analitica: cdc 1, fp 31);
 - euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00) per l'anno 2014 (contabilità analitica: cdc 1, fp 31);
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per i motivi in premessa indicati



Il Direttore generale
Dott. Giovanni Agnesod

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA VALLE D'AOSTA

**CONVENZIONE TRA L'AGENZIA REGIONALE PER LA
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (ARPA) E L'AZIENDA UNITA'
SANITARIA LOCALE DELLA VALLE D'AOSTA PER
L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE
ALLA DOTT.SSA VERARDO MARINA GIULIA**

TRA

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta, nel seguito denominata ARPA VDA (C.F. e P. I.V.A. 00634260079) rappresentata dal Direttore generale Dr. Giovanni Agnesod, nato a Casale Monferrato (AL), il 13/12/1953, domiciliato ai sensi per gli effetti della presente convenzione, presso la sede dell'Agenzia, in Loc. Grande Charrière, 44 – 11020 St. Christophe (AO)

E

l'Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta, con sede in Aosta, Via G. Rey, 1, (C.F. 91001750073, P. IVA 00177330073), in seguito denominata Azienda USL, rappresentata dal Direttore generale Dr.ssa Carla Stefania Riccardi, nata a Vercelli il 9.7.1965, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede della stessa Azienda USL

PREMESSO CHE

- ◆ il Decreto legislativo 81/2008 contiene norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati e pubblici;
- ◆ l'art. 39 del suddetto decreto legislativo, nel prevedere la figura del medico competente, stabilisce che lo stesso svolge la propria opera in qualità di dipendente da una struttura esterna pubblica o

privata convenzionata con le strutture pubbliche o private che ne facciano richiesta;

◆ il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente qualora espliciti attività di vigilanza;

◆ l'ARPA VDA ha necessità di affidare l'incarico di medico competente ad un professionista in possesso dei requisiti richiesti dal Decreto in questione;

◆ l'incarico di cui sopra sarà espletato dalla Dr.ssa VERARDO Marina Giulia, in regime di libera professione intramuraria;

◆ appare necessario determinare le modalità di svolgimento dell'anzidetto incarico;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Oggetto della convenzione

L'esercizio, da parte della Dr.ssa Verardo, dell'attività oggetto della presente convenzione dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti e disposizioni dell'Azienda USL che disciplinano l'attività libero-professionale intramuraria.

L'attività libero-professionale del Medico presso l'ARPA, unita ad eventuale altra attività svolta dal Medico stesso in regime di libera professione intramuraria, non potrà globalmente comportare un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali né un volume orario di attività superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.

L'attività di cui trattasi verrà essere svolta dal Medico presso i locali

dell'Azienda USL .

ART. 2 - Compensi, rendicontazione e pagamenti

L'ARPA VDA s'impegna a corrispondere all'Azienda USL, per le prestazioni effettuate dalla Dr.ssa VERARDO Marina Giulia, i seguenti compensi:

1. euro 70,00 per visita idoneità specifica al lavoro (comprensiva di cartella clinica, audiometria (se necessaria), protocollo sanitario e giudizio d'idoneità per ciascun lavoratore), escluso il costo di eventuali esami emato -chimici ed indagini diagnostiche;
2. euro 20,00 per valutazione ergoftalmologica (VISIOTEST) per VDT;
3. euro 100,00/ora per sopralluogo ambienti, corsi di formazione/riunioni periodiche.

Gli introiti derivanti dalla presente convenzione saranno ripartiti come segue:

19% Azienda USL;

81% Medico.

Il Medico in questione provvederà a redigere un elenco annuale delle prestazioni erogate, convalidato dall'ARPA e trasmesso contestualmente alla S.C. Ragioneria dell'Azienda USL per la necessaria fatturazione. Il pagamento delle fatture da parte dell'ARPA avverrà a 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

ART. 3 - riservatezza

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si precisa che i dati personali forniti dagli Enti contraenti saranno,

reciprocamente, trattati per le sole finalità connesse alla gestione del rapporto oggetto della presente convenzione. Il trattamento dei dati, il cui conferimento è facoltativo, sarà improntato a liceità e correttezza nel pieno rispetto di quanto stabilito dal citato Decreto e dei relativi obblighi di riservatezza. Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all'art. 7 del suddetto Decreto legislativo.

ART. 4 - durata

La presente Convenzione ha la durata di anni 2 (due) dal 01/01/2013 al 31/12/2014.

ART. 5 - Copertura assicurativa

L'Azienda U.S.L. garantisce al Dirigente Medico, operante in regime convenzione, la copertura assicurativa per la responsabilità civile e per gli infortuni derivante dall'attività in parola.

ART. 6 - Recesso

Le parti si riservano la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione con un preavviso minimo di 30 giorni solari consecutivi, mediante semplice comunicazione da inoltrarsi a mezzo lettera raccomandata A.R..

ART. 7 - Controversie

Le parti concordano di tentare di risolvere amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, qualsiasi controversia sarà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi di legge. Il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri così nominati: uno dall'ARPA VDA, uno dall'Azienda USL e il terzo che fungerà da Presidente sarà nominato in comune accordo tra le parti o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Aosta.

ART. 8 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme contrattuali vigenti in materia.

Art. 9 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986.

Art. 10 - Disposizioni Fiscali

Le spese di bollo derivanti dalla presente convenzione sono poste a carico di ciascuno dei contraenti in parti uguali.

Letto, approvato, sottoscritto in duplice copia

Aosta li,

Az. USL VALLE D'AOSTA

ARPA VALLE D'AOSTA

Il Direttore generale

Il Direttore generale

Dott.ssa Carla Stefania Riccardi

Dott. Giovanni Agnesod